



Data di pubblicazione: 19/11/2020

Nome allegato: *Capitolato Speciale Appalto_Parte 1.pdf*

CIG: 851534904C;

Nome procedura: *RdO 2695429 - Realizzazione impianto di climatizzazione al primo piano dell' Agenzia INPS di Galatina (LE) - via Guidano n. 1*



**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA
COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO**

70122 BARI - VIA PUTIGNANI N. 108

<http://www.inps.it> - TecnicoEdilizio.Puglia@inps.it

**Realizzazione impianto di climatizzazione al primo piano
dell'agenzia INPS di Galatina - Via Guidano n. 1**

Numero gara AVCP: 7946463

CIG: 851534904C

CUP: F25I20000050005

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Parte prima - Definizione tecnica ed economica dell'appalto
(art. 43, comma 3, lettera b), del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii.)

PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA MEPA

articolo 36, comma 2 lettera c-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii.
criterio: offerta del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, d.Lgs. n° 50/2016

		<i>importi in euro</i>
a.1	Importo esecuzione lavorazioni (base d'asta)	30.285,42 €
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	889,24 €
A	Totale appalto (1 + 2)	31.174,66 €

Il direttore regionale

Dott. Giulio Blandamura

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993)

Il responsabile unico del procedimento

Dott. Ing. Michele Porcelli

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993)



Sommario

PARTE PRIMA: Definizione tecnica ed economica dell'appalto

Capo 1 - NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Ammontare dell'appalto
Art. 3	Modalità di stipulazione del contratto
Art. 4	Categorie dei lavori
Art. 5	Categorie di lavorazioni omogenee

Capo 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6	Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto
Art. 7	Documenti che fanno parte del contratto
Art. 8	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art. 9	Fallimento dell'Appaltatore
Art. 10	Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore Tecnico di cantiere
Art. 11	Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Art. 12	Convenzioni europee in materia di valuta e termini

Capo 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13	Consegna e inizio dei lavori
Art. 14	Termini per l'ultimazione dei lavori
Art. 15	Proroghe
Art. 16	Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori
Art. 17	Sospensioni ordinate dal RUP
Art. 18	Penali in caso di ritardo
Art. 19	Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore
Art. 20	Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 21	Mancata ultimazione dei lavori nei termini contrattuali

Capo 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22	Lavori a corpo
Art. 23	Eventuale lavoro a misura
Art. 24	Eventuali lavori in economia
Art. 25	Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera

Capo 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26	Anticipazione
Art. 27	Pagamenti in acconto
Art. 28	Pagamenti a saldo
Art. 29	Ritardi nel pagamento delle rate di acconto
Art. 30	Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Art. 31	Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo
Art. 32	Anticipazione del pagamento di taluni materiali
Art. 33	Cessione del contratto e cessione dei crediti

Capo 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34	Cauzione provvisoria
Art. 35	Cauzione definitiva
Art. 36	Riduzione delle garanzie
Art. 37	Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore



Capo 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

- Art. 38 Variazione dei lavori
- Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali
- Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Capo 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
- Art. 42 Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
- Art. 43 Piano di Sicurezza e di Coordinamento
- Art. 44 Modifiche e integrazioni al Piano di Sicurezza
- Art. 45 Piano Operativo di Sicurezza
- Art. 46 Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza

Capo 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

- Art. 47 Subappalto e distacco di manodopera
- Art. 48 Responsabilità in materia di subappalto
- Art. 49 Pagamento dei subappaltatori

Capo 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 50 Accordo bonario e transazione
- Art. 51 Definizione delle controversie
- Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 53 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
- Art. 54 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

Capo 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
- Art. 56 Termini per il collaudo
- Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati

Capo 12 - NORME FINALI

- Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore
- Art. 59 Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore
- Art. 60 Proprietà dei materiali di demolizione
- Art. 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati
- Art. 62 Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali
- Art. 63 Custodia del cantiere
- Art. 64 Cartello di cantiere
- Art. 65 Tracciabilità dei pagamenti
- Art. 66 Spese contrattuali, imposte, tasse
- Art. 67 Conformità agli standard sociali



ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE:

Tabella A - Gruppi/sottogruppi lavorazioni omogenee = Categorie contabili

ELABORATI GRAFICI

1	A1	Planimetria piano primo impianto elettrico	1:100
2	A2	Planimetria piano primo tubazione del gas	1:100
3	A3	Planimetria piano primo impianto condensa	1:100
4	A4	Planimetria piano terrazzo di copertura	1:100

ABBREVIAZIONI

- **Codice:** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 come modificato dal d.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 ed ulteriori successive modificazioni ed integrazioni, recante il vigente «*Codice dei contratti pubblici*»;
- **Regolamento:** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante il «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici*» riferito al previgente d.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nelle parti ancora applicabili dopo l'intervenuta parziale abrogazione disposta dall'art. 217, comma 1 lettera u), del vigente Codice;
- **CGA:** il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. recante il «*Capitolato Generale di Appalto*», nelle parti ancora applicabili dopo l'intervenuta parziale abrogazione disposta dall'art. 256, comma 1, del previgente d.Lgs. n. 163/2006;
- **CSA:** il presente «*Capitolato Speciale di Appalto*»;
- **DM DL/DEC:** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n° 49 rubricato «*Regolamento recante: «APPROVAZIONE DELLE LINEE GUIDA SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DEL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE»*»;
- **dMAP 123/2004:** il decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n. 123 e ss.mm.ii.;
- **dMATTM:** il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e del Territorio;
- **dMiSE 37/2008:** il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii.;
- **dMIT:** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- **dMLLPP:** il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici;
- **ANAC:** l'«*Autorità Nazionale AntiCorruzione*»;
- **LG:** le «*Linee Guida*» emanate dall'ANAC;
- **SA:** la «*Stazione Appaltante*» nella sua funzione di Amministrazione Aggiudicatrice, come meglio definita dall'art. 3, comma 1 lettera a), del Codice;
- **AQ ovvero Accordo Quadro:** il contratto normativo che disciplina l'«*Accordo Quadro*», come meglio definito dagli artt. 3, comma 1 lettera iii), e 54 del Codice;
- **RUP:** il «*Responsabile unico del procedimento*» di cui all'articolo 31 del Codice ed agli articoli 9 e 10 del Regolamento;
- **DL:** il «*Direttore dei Lavori*»;
- **OE:** l'Operatore Economico, come meglio definito dall'art. 3, comma 1 lettera p), del Codice;
- **RTI ovvero ATI:** il «*Raggruppamento Temporaneo di Imprese*» ovvero l'«*Associazione Temporanea di Imprese*», di cui all'art. 3, comma 1 lettera u), del Codice;
- **Attestazione SOA:** il documento che attesta in capo ad un OE il possesso della qualificazione per una o più categorie di lavorazioni omogenee, nelle pertinenti classifiche, rilasciato da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del Regolamento;



- **TUSL**: il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., rubricato «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
- **RL**: il «Responsabile dei Lavori», di cui all'art. 89, comma 1 lettera c), del TUSL;
- **CSP**: il «Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione», di cui all'art. 89, comma 1 lettera e), del TUSL;
- **CSE**: il «Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione», », di cui all'art. 89, comma 1 lettera f), del TUSL;
- **PSC**: il «Piano di Sicurezza e Coordinamento» di cui all'art. 100 del TUSL;
- **POS**: il «Piano Operativo di Sicurezza», di cui all'art. 89, comma 1 lettera h), del TUSL;
- **DUVRI**: il «Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali», di cui all'art. 26, comma 1 lettera h), del TUSL;
- **DURC**: il «Documento unico di regolarità contributiva», attestante la regolarità contributiva, quale previsto dall'articolo 196 del Regolamento;
- **Codice Antimafia**: il decreto legislativo 18 novembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rubricato «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
- **Codice Privacy**: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., rubricato «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
- **CPA**: il «Codice del Processo Amministrativo», di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n° 104 e ss.mm.ii. rubricato «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo»
- **RAC**: il «Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'INPS», approvato con Deliberazione n. 172 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS nella seduta del 18.05.2005, nella parti non in contrasto con il quadro legislativo o regolamentare di cui sopra.

DEFINIZIONI

Nel presente CSA e nei documenti contrattuali alle seguenti espressioni sono attribuiti i sotto riportati significati:

- a) **COMMITTENTE** ovvero **STAZIONE APPALTANTE** ovvero **ISTITUTO**: l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- b) **APPALTATORE** ovvero **AGGIUDICATARIO** ovvero **AFFIDATARIO**: la persona fisica o giuridica ovvero le persone fisiche o giuridiche anche temporaneamente riunite o consorziate, ovvero raggruppate in G.E.I.E., incaricata/e della realizzazione delle opere e dei lavori, ivi compresi eventuali servizi o forniture;
- c) **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**: il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;
- d) **PREZZIARI**: i documenti contenenti i prezzi da applicare, così come definiti all'art. 4, comma 9, del presente CSA ed impiegati ai fini della contabilizzazione dei lavori;
- e) **PIANI DI SICUREZZA**: i documenti previsti dall'Allegato XV del TUSL.



CAPO 1. - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di **"Realizzazione dell'impianto di climatizzazione della sala riunioni della Sede di Foggia"**, comprendente i lavori e forniture di seguito sommariamente descritti:

- Fornitura e posa in opera di unità motocondensante a pompa di calore con refrigerante R410a;
- Fornitura e posa in opera di unità interne a espansione diretta del tipo cassetta a quattro vie per installazione in soffitto compreso unità di comando remoto;
- Realizzazione di linea frigorifera con tubazione in rame rivestito;
- Realizzazione impianto di scarico condensa;
- Realizzazione impianto elettrico di alimentazione apparecchiature;
- Oneri della sicurezza contro i rischi interferenziali,

il tutto come meglio descritto nella seconda parte del presente CSA.

2. L'immobile oggetto di intervento è ubicato in Foggia alla via della Repubblica n. 18.
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare i lavori completamente compiuti e secondo le condizioni stabilite dal CSA, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto, delle quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
4. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo la migliore regola dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.
5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. e dell'articolo 65, comma 4, del presente CSA, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG):	851534904C
Codice unico di progetto (CUP):	F25I20000050005

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è riportato nella seguente tabella:

	Voce	Importi in euro
a.1	Importo per l'esecuzione dei lavori:	30.285,42 €
a.2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza contro i rischi da interferenza:	889,24 €
TOT	IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO:	31.174,66 €

2. L'importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi:
 - a) importo per l'esecuzione dei lavori di cui al comma 1, rigo a.1, al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
 - b) importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui al comma 1, rigo a.2. Tale importo non è soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell'articolo 131, comma 3 primo periodo, del Codice e del punto 4.1.4 dell'Allegato XV al TUSL.
3. Il presente appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso determinato in base al **massimo ribasso percentuale** offerto dal Concorrente **rispetto all'importo a base d'asta (di cui alla sola voce a.1 della tabella al comma 1)**. Qualora la procedura di gara riporti la sola indicazione del prezzo offerto dal concorrente, si provvederà a determinare il ribasso di gara come rapporto tra il prezzo offerto, al netto degli oneri della sicurezza, ed il prezzo a base d'asta anch'esso al netto degli oneri della sicurezza. A norma dell'art. 97, comma 8, del Codice, in combinato disposto con l'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a **5 (diconsi cinque) si procederà all'esclusione automatica delle offerte** che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica individuata ai sensi del comma 2 dello stesso art. 97. In caso di numero di offerte valide inferiore a 5, non si procederà alla suddetta procedura di esclusione automatica ma, a giudizio insindacabile della SA, si procederà a verifica di congruità richiedendo gli elementi giustificativi, ai sensi dell'art. 97, comma 4, del Codice.



4. Ai sensi dell'art. 42 del Regolamento, l'Istituto appaltante effettuerà un accantonamento in misura pari al 10% (dicesi dieci per cento/00) dell'importo del prezzo globale offerto a titolo di copertura finanziaria di eventuali lavori imprevidi la cui esecuzione si possa rendere necessaria in corso d'opera.

Art. 3. Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato "a corpo" ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del Regolamento e delle definizioni di cui all'art. 3, comma 1 lettera dddd), del Codice. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al comma 3. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice, e che siano estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui al successivo articolo 24.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono:
 - a) ai lavori posti a base d'asta di cui all'articolo 2, comma 1 rigo a.1, per l'importo netto determinato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 lettera a);
 - b) agli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento nel cantiere di cui all'articolo 2, comma 1 rigo a.2, per l'importo determinato a tale scopo dalla Stazione Appaltante negli atti progettuali.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Nella tabella seguente sono indicati l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e le relative categorie di riferimento:

Lavorazioni	Categ.	Importo	Classifica	%	Tipologia della categoria di qualificazione
<i>Impianti termici e di condizionamento</i>	OS28	31.174,66 €	I	100,00 %	CATEGORIA PREVALENTE

2. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento ed in conformità all'Allegato «A» allo stesso, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere specializzate "OS28 - Impianti termici e di condizionamento".

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6, 7, 8 e 184 del Regolamento sono riportate nella Parte II del presente CSA.



CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili ovvero apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente CSA, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati, i seguenti documenti :
 - a) il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii. per le parti tuttora in vigore;
 - b) il presente Capitolato Speciale di Appalto;
 - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi;
 - d) l'Elenco dei Prezzi Unitari come definito all'articolo 3;
 - e) il Computo Metrico Estimativo;
 - f) qualora se ne renda necessaria la realizzazione, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'articolo 100 del TUSL ed al punto 2 dell'Allegato XV allo stesso Testo unico, nonché le proposte integrative al predetto Piano di cui all'articolo 131, comma 2 lettera a), del Codice ed all'articolo 100, comma 5, del TUSL, qualora accolte dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;
 - g) il Piano Operativo di Sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1 lettera h), del TUSL ed al punto 3.2 dell'Allegato XV allo stesso Testo unico;
 - h) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento ed il "*Programma di esecuzione dei lavori*", di cui all'art. 1, comma 1 lettera f), del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n° 49;
 - i) le polizze di garanzia di cui ai successivi articoli 35 e 37.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e, più in particolare:
 - a) il decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante il «*Codice dei contratti pubblici*»;
 - b) il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., recante il «*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici*», per le parti tuttora vigenti;
 - c) il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49, recante «*Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei Lavori e del direttore dell'esecuzione*»;
 - d) le Linee Guida emanate dall'ANAC;
 - d) il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici adottato con d.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 e ss.mm.ii., nelle parti tuttora vigenti;
 - e) il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante «*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*»;
 - f) il «*Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS*» approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione INPS n. 172 del 18.05.2005, per quanto non in contrasto con le precedenti norme.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle previsioni del Contratto, alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del Codice Civile ed alle normative comunque applicabili in materia.
3. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni di Legge, regolamenti, norme, ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se sopra non elencate nonché di tutte quelle che possano essere emanate nel corso del



periodo di durata contrattuale. Parimenti, egli dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità regionali, provinciali, comunali, della Pubblica Sicurezza, ecc. ivi comprese le prescrizioni emesse anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Dovrà inoltre tener conto degli impedimenti connaturati al tipo di attività da svolgere (traffico veicolare e pedonale, autovetture in sosta, presenza di alberature, ecc.). Resta contrattualmente convenuto che, anche se da tali norme, disposizioni, prescrizioni e impedimenti possano conseguire gravami e limitazioni delle opere, ciò non potrà comportare per l'Appaltatore alcun diritto nei confronti della Stazione Appaltante, avendone l'Appaltatore medesimo tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

4. L'Appaltatore dovrà inoltre ottemperare, sotto la propria esclusiva responsabilità, ai regolamenti ed alle disposizioni vigenti o che saranno emanate nel corso dei lavori, in materia di materiali da costruzione, componentistica, tutela ambientale, smaltimento rifiuti, sicurezza ed igiene del lavoro ed -in genere- in materia di trattamento e tutela dei lavoratori, con conseguenti oneri a suo esclusivo carico.
5. Qualora, dopo la data di stipula del contratto e fino all'ultimazione dei lavori, intervengano nuove normative tecniche applicabili agli immobili ed ai lavori oggetto del presente appalto, ovvero modifiche a quelle esistenti, esse dovranno essere ugualmente rispettate, con onere ad esclusivo carico dell'Appaltatore, non solo per la parte dei lavori e forniture non ancora eseguiti ma anche per quanto già eseguito ma non ancora preso in consegna dalla Stazione Appaltante, e ciò anche se non ne venisse espressamente richiesto l'adeguamento, rimanendo l'Appaltatore unico responsabile della completa rispondenza dei lavori alle normative vigenti all'atto dell'esecuzione.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, del CSA, del Codice, dei Regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, del permanere della validità delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. La stipulazione del contratto è subordinata:
 - alla verifica da parte del Committente, nei modi e termini stabiliti dalla disciplina in materia, della sussistenza in capo all'Appaltatore:
 - (a) dei requisiti di carattere generale circa l'assenza di cause di esclusione dalla partecipazione alle gare;
 - (b) dei requisiti di idoneità tecnico organizzativa previsti dalla *lex specialis* di gara;
 - (c) del requisito dell'inesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della normativa in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
 - alla positiva verifica dell'applicazione sia del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro degli operai dipendenti dalle Aziende edili ed affini sia degli Accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori;
 - se l'Operatore aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone, alla presentazione di una dichiarazione attestante la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e ss.mm.ii. attuativo dell'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss.mm.ii.; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
 - alla presentazione delle polizze di garanzia di cui ai successivi artt. 35 e 37;
 - al versamento delle spese contrattuali.
4. Entro 10 (diconsi dieci) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'Aggiudicatario è tenuto a produrre tutta la documentazione che verrà richiesta dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del Contratto.



5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'Aggiudicatario, il Contratto di appalto verrà stipulato entro il termine di 60 (diciannove) giorni naturali consecutivi che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della positiva verifica delle dichiarazioni del concorrente. Le spese relative alla stipulazione del Contratto sono interamente poste a carico dell'Aggiudicatario. Non si applica il termine dilatorio di cui all'art 32, comma 9, del Codice.
6. Ove l'Appaltatore non si presenti per la stipulazione del Contratto nel termine fissato ovvero sia inadempiente ad uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente articolo, la Stazione Appaltante potrà procedere all'escussione della garanzia provvisoria ed all'affidamento dell'appalto al secondo classificato nella graduatoria finale.

Art. 9. Fallimento dell'Appaltatore

1. In caso di fallimento dell' Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall' art. 110 del Codice.
2. Qualora l'Appaltatore sia un RTI, in caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero di un'impresa mandante trovano applicazione -rispettivamente- i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice.

Art. 10. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; Direttore Tecnico di cantiere

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del CGA; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del CGA, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del CGA, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'Appaltatore, tramite il proprio Direttore Tecnico, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore Tecnico e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi degli impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di Legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza ed accettazione dei materiali e componenti. Per quanto concerne i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro prevista devono essere rispettate tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci di elenco prezzi.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza, si applicano gli artt. 16 e 17 del CGA.



3. Tutti i prodotti/elementi costruttivi per i quali è richiesto il requisito della reazione/resistenza al fuoco ai fini della sicurezza in caso d'incendio potranno essere impiegati soltanto se in linea con quanto previsto dal decreto del Ministero degli Interni del 16 febbraio 2007 (pubblicato sulla G.U. n. 74 del 29/03/07 - Supplemento Ordinario n. 87) e ss.mm.ii. e con la normativa vigente. In particolare, i prodotti per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, dovranno essere muniti di marcatura \square_{CE} e/o di omologazione ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto del Ministero degli Interni del 21 giugno 2004. Per i materiali e/o gli elementi costruttivi per i quali è prescritta la classificazione di resistenza al fuoco, l'Appaltatore dovrà presentare prima della posa in opera la documentazione attestante la classe di resistenza al fuoco dei materiali sia per quelli muniti di marcatura \square_{CE} che per quelli muniti di omologazione.

Al termine dei lavori i prodotti e gli elementi costruttivi per i quali è richiesta la classificazione di resistenza al fuoco dovranno essere certificati da un professionista in conformità al decreto del Ministero degli Interni del 4 maggio 1998 e ss.mm.ii., che ne attesti la classe di resistenza al fuoco secondo le modalità indicate all'art. 2, commi 4, 5 e 6, del decreto del Ministero degli Interni del 16 febbraio 2007 e ss.mm.ii..

Tra gli obblighi dell'Appaltatore rientra altresì anche la predisposizione, a propria cura e spese, di tutta la documentazione di legge sulla base della modulistica ufficiale del Ministero degli Interni, così come previsto dal decreto del Direttore Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica (DCPST 16 maggio 2018, n. 72) in vigore dal 11 giugno 2018. I modelli dovranno essere elaborati e sottoscritti -a seconda dei casi- da un professionista antincendio iscritto agli elenchi del Ministero degli Interni di cui all'art. 16, comma 4, del decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e ss.mm.ii.. Ai modelli dovranno essere allegate le documentazioni di legge tra cui:

- certificazione di resistenza al fuoco;
- dichiarazione inerenti ai prodotti impiegati;
- etichettatura completa della marcatura \square_{CE} e relativa documentazione di accompagnamento;
- certificato di prova per i prodotti classificati ai sensi dell'art. 10 del decreto del Ministero degli Interni del 26 giugno 1984 e ss.mm.ii..

Per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 e ss.mm.ii. (nel seguito, indicato più brevemente come «dMiSE n. 37/2008») l'installatore dovrà rilasciare dichiarazione di corretta installazione e funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (MOD. PIN 2.4 - 2018 DICH. IMP. o comunque sulla base della modulistica ufficiale aggiornata alla data di installazione). Per gli impianti ricadenti nel campo di applicazione del dMiSE n. 37/2008, dovrà essere rilasciata da un professionista antincendio la certificazione di rispondenza e di corretto funzionamento dell'impianto sulla base dello specifico modello ministeriale (MOD. PIN. 2.5 - 2018 CERT. IMP. o comunque sulla base della modulistica aggiornata alla data di realizzazione) oltre alla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7 del dMiSE n. 37/2008.

4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106.
5. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 17 gennaio 2018 recante "Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»" ((nel seguito, indicato più brevemente come «NTC/2018»).
6. Ai sensi delle NTC/2018, ogni prodotto o materiale ad uso strutturale da impiegarsi in cantiere deve essere:
- identificato univocamente a cura del produttore;
 - qualificato sotto la responsabilità del produttore;
 - accettato dal Direttore dei Lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione.

In presenza di una norma europea armonizzata in vigore, derivante dal Regolamento UE n. 305/2011, il medesimo prodotto deve possedere la marcatura \square_{CE} (In particolare per gli infissi e le vetrate).

7. A richiesta del DL, l'Appaltatore è tenuto alla produzione di schede tecniche e campionature necessarie a definire le caratteristiche e la provenienza dei materiali da impiegare; qualora si tratti di materiali per cui è prevista la certificazione, l'Appaltatore sarà altresì tenuto -a sua esclusiva cura e spese- al rilascio della predetta certificazione e della dichiarazione di esecuzione in conformità alla certificazione medesima.
8. I lavori non dovranno impedire o limitare la piena e sicura attività degli uffici attivi all'interno dell'edificio e la funzionalità dei relativi impianti, e le zone di lavoro dovranno essere opportunamente segregate, intendendosi che eventuali interventi che comportino limitazioni delle aree d'ufficio devono essere concordati col DL.



9. È a totale ed esclusivo carico dell'Appaltatore l'eventuale esecuzione di lavorazioni in orari non ordinari, anche festivi.

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termini

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono sempre espressi in **euro**.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono sempre I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.



CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

1. Entro e non oltre **45** (diconsi **quarantacinque**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del Contratto, previa formale convocazione dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà alla consegna dei lavori.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a **5** (diconsi **cinque**) giorni naturali consecutivi e non superiore a **10** (diconsi **dieci**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla prima data di formale convocazione; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o di eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. È facoltà della Stazione Appaltante procedere, in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'appalto è destinato a soddisfare. Il DL provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP ed indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente
4. Il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'articolo 41 del presente CSA prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica l'esito al DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace ed i lavori non possono essere iniziati.
5. Qualora la consegna sia eseguita in via di urgenza, il processo verbale indica per quali materiali l'Appaltatore deve provvedere alla fornitura ed a quali lavorazioni deve immediatamente dare inizio. Ad intervenuta stipula del Contratto il DL revoca le eventuali limitazioni disposte nel verbale.
6. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche ad eventuali consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.
7. Dal **verbale di consegna dei lavori** dovrà risultare:
 - a) l'eventuale nomina del rappresentante dell'Appaltatore;
 - b) la nomina del Direttore Tecnico del cantiere;
 - c) il deposito del Programma Esecutivo dei Lavori;
 - d) l'avvenuta consegna del Piano Operativo di Sicurezza dell'Appaltatore;
 - e) la trasmissione all'Organo di vigilanza territorialmente competente, della notifica preliminare;
 - f) la denuncia di inizio lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici ed alla Cassa edile;
 - f) la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Appaltatore.
8. In caso di ritardo nella consegna dei lavori per causa imputabile alla Stazione Appaltante, l'Appaltatore può recedere dal Contratto, con diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e -comunque- in misura non superiore alle percentuali indicate all' art. 5, comma 12, del DM DL/DEC da calcolarsi sull' importo netto del contratto.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto e per le fasi di approvazione dei progetti e dei materiali è fissato in complessivi **90** (diconsi **novanta**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dei lavori.



2. I tempi di esecuzione richiamati nel presente articolo si intendono sempre riferiti a giornate “*naturali e consecutive*”, fatto salvo nei casi specificatamente indicati in cui le giornate vanno intese come “*lavorative*”. Non saranno ammessi differimenti per tener conto delle ferie contrattuali, di ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali ed alle relative condizioni climatiche.
3. L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di regolare esecuzione riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Programma Esecutivo dei Lavori dell’Appaltatore

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento, entro **10** (diconsi **dieci**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del Contratto, e comunque prima dell’inizio dei lavori, l’Appaltatore predispone e consegna al DL il proprio Programma Esecutivo dei Lavori (nel seguito, il «*PEL*»), elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali ed alla organizzazione lavorativa nel rispetto delle disposizioni contenute nei precedenti artt. 13 e 14 e del cronoprogramma approvato dalla Stazione Appaltante quale integrante il progetto esecutivo. Il PEL redatto dall’Appaltatore deve riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, tanto parziale quanto progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; esso deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dal DL, mediante apposizione di un visto, entro **5** (diconsi **cinque**) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del PEL. Trascorso il predetto termine senza che il DL si sia esplicitamente pronunciato, il PEL si intende accettato, fatte salve palesi illogicità od indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il PEL dell’Appaltatore può essere modificato od integrato dalla Stazione Appaltante, mediante Ordine di Servizio, ogni volta che sia necessario per la miglior esecuzione dei lavori ed in particolare:
 - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al Contratto;
 - b) per l’intervento od il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l’andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
 - c) per l’intervento od il coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società od aziende controllate ovvero partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
 - d) per la necessità o l’opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
 - e) qualora sia richiesto dal CSE, in ottemperanza all’articolo 92, comma 1, del TUSL. In ogni caso, il PEL deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. In caso di ritardo sul Programma approvato, l’Appaltatore dovrà segnalare alla Stazione Appaltante i provvedimenti che intende adottare e le conseguenti modifiche al Programma tendenti al recupero del ritardo stesso, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante di applicare le penali di cui ai precedenti articoli nel caso di mancato rispetto del termine di ultimazione degli stessi.

Art. 16. Proroghe

1. L’Appaltatore, qualora per causa ad egli non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale complessivo di cui all’articolo 14, può chiedere una proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi antecedenti la scadenza del termine complessivo di cui allo stesso articolo 14.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 15 (diconsi quindici) giorni naturali consecutivi alla scadenza del termine di cui all’articolo 14 e -comunque- **prima** di



tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.

3. La richiesta è presentata al DL il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere. Qualora la richiesta sia presentata dall' Appaltatore direttamente al RUP, questi acquisisce tempestivamente il parere del DL.
4. La proroga è concessa ovvero negata con provvedimento scritto del RUP entro **15** (diconsi **quindici**) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta; il RUP può prescindere dal parere del DL qualora questi non si esprima entro **7** (diconsi **sette**) giorni lavorativi e può discostarsi dallo stesso parere. Nel provvedimento è riportato il parere del DL qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.
5. Nei casi di cui al comma 2, i termini di 15 giorni e di 7 giorni di cui al comma 4 sono ridotti -rispettivamente- a 10 giorni lavorativi ed a 5 giorni lavorativi; negli stessi casi, qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori

1. Qualora circostanze speciali quali cause di forza maggiore, condizioni climatiche oggettivamente eccezionali od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, ovvero per ragioni legate alla sicurezza del cantiere, il DL, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore ovvero del CSE, può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Appaltatore. Rientrano fra le circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 106 del Codice. Nessun indennizzo spetta all'Appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura del DL;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti od a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna ovvero alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua sottoscrizione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso RUP; qualora questi non si pronunci entro **5** (diconsi **cinque**) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento del verbale, esso è dato per riconosciuto ed accettato dalla Stazione Appaltante.
4. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione ovvero si rifiuti di sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 10 del DM DL/DEC.
5. In ogni caso la sospensione opera a far tempo dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, ed i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni ovvero nel caso in cui le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni naturali consecutivi di effettiva sospensione ed il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace a far tempo dalla data della sua sottoscrizione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai comma precedenti si applicano anche alle sospensioni parziali e/o alle riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei rispettivi verbali: in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il PEL di cui all'articolo 15.



10. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 (diconsi sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del Contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 18. Sospensioni ordinate dal RUP

1. Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o di particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al DL ed ha efficacia dalla data di emissione.
2. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore ed al DL.
3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le disposizioni dell'articolo 17, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque quando superino 6 (diconsi sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del Contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 19. Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all' **1,00%** (dicesi **uno per mille/00**) dell'importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal DL per la consegna ai sensi dell'articolo 13, comma 2 oppure comma 3;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna per cause imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 13, comma 4;
 - c) nella ripresa dei lavori conseguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dal DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale di cui al comma 2, lettere a), b) e c), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c) è disapplicata in sede di conto finale qualora l'Appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la data di ultimazione fissata all'articolo 14.
5. Qualora alla scadenza del termine di ultimazione previsto i lavori non siano compiuti e perfetti secondo le valutazioni del DL, questi -mediante Ordine di Servizio- prescriverà l'esecuzione dei lavori ancora necessari e fisserà il tempo per la loro esecuzione, senza pregiudizio della penalità per ritardata ultimazione. Trascorso inutilmente anche tale termine, i lavori occorrenti, previa loro elencazione in un apposito verbale di constatazione da eseguirsi in seguito ad apposita visita in contraddittorio (ovvero, in caso di voluta assenza dell'Appaltatore, alla presenza di almeno due testimoni estranei all'ufficio di Direzione dei Lavori), saranno eseguiti d'ufficio da parte dell'Istituto, con diritto di rivalsa per l'onere delle opere compiute, dei danni dovuti al ritardo di utilizzazione di tutte le opere appaltate, ed applicazione delle penali di cui al punto 2. Tali somme saranno poste a carico dell'Appaltatore in sede di pagamento dello Stato Finale relativo ai lavori eseguiti.
6. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la rispettiva quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica all'atto del collaudo provvisorio.
7. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dicesi **dieci per cento/00**) dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla



predetta percentuale trova applicazione l'articolo 53, in materia di risoluzione del Contratto.

8. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 20. Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo PEL ovvero della loro ritardata ultimazione:
 - a) l'adempimento di prescrizioni ovvero il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL, dal CSE o dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
 - b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenga di dover effettuare per la corretta esecuzione dei lavori, salvo che essi siano ordinati dal DL ovvero espressamente approvati da questi;
 - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi ed altre prove assimilabili;
 - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente CSA;
 - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore ed i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari ed altri incaricati né i ritardi ovvero gli inadempimenti da parte degli stessi soggetti;
 - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore ed il proprio personale dipendente;
 - h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o per inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali od assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alla accertata presenza di personale impiegato dall'Appaltatore non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del TUSL, fino alla relativa revoca.
2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all'articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all'articolo 18 né per l'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 21.

Art. 21. Mancata ultimazione dei lavori nei termini contrattuali

1. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a **60** (diconsi **sessanta**) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del Contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del Codice.
2. La risoluzione del Contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine perentorio per compiere i lavori ed in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del Contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al PEL ed il termine assegnato dal DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del Contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 53.



CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta **fisso ed invariabile** senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto, nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la migliore regola dell'arte.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella seconda parte del presente CSA, per ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
4. L'Elenco dei Prezzi Unitari ed il Computo Metrico Estimativo hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore è sempre tenuto, in sede di partecipazione alla procedura di gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo richiesto.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1 rigo a.2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza», sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul Bando di Gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.
6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel Registro di Contabilità, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all'articolo 14, comma 1 lettera b), del DM DL/DEC, per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al DL. Tuttavia, il DL -sotto la propria responsabilità- può contabilizzare e registrare tali voci, con un'adeguata riduzione dell'aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalità e del grado di pregiudizio che ne potrebbe scaturire.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dei successivi articoli 38 o 39, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all'articolo 43, comma 9, del Regolamento, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e -pertanto- non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'Elenco dei Prezzi Unitari di cui all'articolo 3, comma 2.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 40, fermo restando che le stesse variazioni possono comunque essere predefinite, sotto il profilo economico, con Atto di Sottomissione che preveda la valutazione "a corpo" delle stesse.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante e comunque secondo la migliore regola dell'arte.
5. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.



Art. 24. Eventuali lavori in economia

1. Particolari lavorazioni per le quali risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità, di modesta entità e per le quali non esista apposito articolo negli elenchi dei prezzi allegati al contratto saranno compensate in economia secondo le modalità di seguito indicate:
 - a) **Mercedi operaie**

costo della mano d'opera e degli oneri annessi risultante dalle tabelle ufficiali dei Contratti Collettivi di Lavoro in vigore per il luogo ed al momento di esecuzione dei lavori in ottemperanza alla contrattazione collettiva di più recente pubblicazione al momento di sottoscrizione del Contratto od alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative nonché dei prezziari o listini ufficiali vigenti; il tutto sarà maggiorato della percentuale **26,50%** (dicesi **ventisei virgola cinquanta per cento/00**), riconosciuto a titolo di spese generali ed utile d'impresa, assoggettato alla percentuale del ribasso d'asta. Si precisa che i contratti collettivi cui fare riferimento saranno quelli corrispondenti al tipo ed alla natura delle prestazioni fornite (edili, metalmeccanico, ecc.);
 - b) **Materiali e noli**

Prezzi elementari di elenco dei materiali pubblicati sui listini prezzi indicati all'art. 40, edizione vigente alla data di scadenza della presentazione delle offerte; detti prezzi saranno maggiorati della percentuale **26,50%** (dicesi **ventisei virgola cinquanta per cento/00**), riconosciuto a titolo di spese generali ed utile d'impresa, assoggettato alla percentuale del ribasso d'asta. Qualora non compresi nel prezzario suddetto, saranno accreditati i prezzi risultanti da fatture quietanzate, maggiorati della percentuale **26,50%** (dicesi **ventisei virgola cinquanta per cento/00**), riconosciuto a titolo di spese generali ed utile d'impresa, assoggettato alla percentuale del ribasso d'asta.

Per quanto riguarda i trasporti ed i noli, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati della percentuale per spese generali e utili (qualora non già compresa nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

Si precisa che solo nel caso in cui l'elenco prezzi dei materiali riporti il solo prezzo franco luogo di produzione, sarà accreditato all'Appaltatore anche il costo del trasporto dal luogo di produzione al cantiere.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza relativi agli interventi di cui al comma precedente sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che per le componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati della percentuale risultante dall'applicazione del ribasso d'asta alla percentuale del **26,50%** (dicesi **ventisei virgola cinquanta per cento**).
3. Le maggiorazioni sopraindicate per le prestazioni in economia sono a totale compenso di ogni spesa dell'Appaltatore per la movimentazione del personale, per fornire gli operai di attrezzi ed utensili del mestiere (quali a titolo puramente indicativo e non esaustivo: borsa attrezzi, piccoli demolitori, trapani, frullini, saldatrici, sega circolare, strumenti di misura, scale, ecc.), per il nolo e la manutenzione delle attrezzature, per le rilevazioni, il reperimento ed il trasporto dei materiali e comprendono altresì gli oneri di assistenza e di sorveglianza sul lavoro, nonché eventuali oneri a titolo di interessi, spese generali ed utili a favore dell'Appaltatore.
4. La liquidazione dei lavori e delle somministrazioni in economia è espressamente condizionata alla presentazione di appositi buoni, giornalmente rilasciati dal DL all'Appaltatore con indicazione delle lavorazioni eseguite.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie' d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pie' d'opera, ancorché accettati dal DL.



CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, sarà concessa, dietro formale richiesta dell'Appaltatore, l'anticipazione del corrispettivo contrattuale nella misura del **20%** (dicesi **venti per cento**) sul valore del Contratto.
2. L'anticipazione è compensata in corso d'esecuzione mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento emesso.
3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali ed, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.
4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle condizioni previste dall' art. 35, comma 18, del Codice.
5. La garanzia di cui al comma 4 è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza ed al netto sia della ritenuta di cui al successivo comma 2 sia dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiunga un importo non inferiore a **10.000,00 €** (dicensi **dieci mila euro zero centesimi**).
2. A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello **0,50%** (dicesi **zero virgola cinquanta per cento**), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di Conto Finale.
3. Entro **45** (dicensi **quarantacinque**) giorni lavorativi decorrenti dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
 - a) il DL redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori che deve recare la dicitura: «*lavori a tutto il*» con l'indicazione della data di chiusura;
 - b) il RUP emette il conseguente Certificato di Pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
4. La Stazione Appaltante provvede a corrispondere l'importo del Certificato di Pagamento entro **30** (dicensi **trenta**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di adozione di ogni SAL, mediante emissione dell'apposito mandato, ed alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata secondo il disposto dell'art. 21 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii. e -comunque- secondo le indicazioni della Stazione Appaltante. Ai sensi del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 non possono essere accettate fatture che non siano trasmesse in formato elettronico. In particolare, come previsto dalla normativa vigente, la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'INPS deve essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l'INPS è individuato con il codice univoco **UF5HHG**, unico per tutto l'Istituto, che identifica l'Ufficio Destinatario di Fattura Elettronica (**Uff_eFatturaPA**) al quale vanno indirizzate obbligatoriamente tutte le fatture emesse elettronicamente.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a **45** (dicensi **quarantacinque**) giorni naturali consecutivi, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore potrà richiedere che si provveda alla redazione dello Stato di Avanzamento ed all'emissione del relativo Certificato di Pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, l'ultimo Stato di Avanzamento può essere emesso per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1 ma a condizione che l'importo dei lavori eseguiti non sia superiore al **95%** (dicesi **novantacinque per cento/00**) dell'importo contrattuale. In deroga anche a quest'ultima condizione limite, potrà comunque essere emesso un ultimo Stato di Avanzamento a condizione che venga effettuata una trattenuta di garanzia pari al **5%** (dicesi **cinque per cento/00**) dell'intero importo contrattuale da liquidare con il Conto Finale.
7. Non può essere emesso alcun Stato di Avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale ed i Certificati



di Pagamento già emessi sia inferiore al **10%** (dicesi **dieci per cento/00**) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel Conto Finale e liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli Atti di Sottomissione *medio tempore* approvati.

8. Ai sensi dell'articolo 35, comma 32, della legge 4 agosto 2006, n. 248 e dell'articolo 48-*bis* del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii., come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286 il pagamento di ogni Certificato di Pagamento è espressamente subordinato:
 - a) all'acquisizione d'ufficio del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali suoi subappaltatori, da parte della Stazione Appaltante, con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1 lettera d);
 - b) ove l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, alla trasmissione delle fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di **20** (diconsi **venti**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del pagamento precedente;
 - c) al rispetto da parte dell'Appaltatore della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
 - d) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere, in applicazione dell'articolo 48-I del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e ss.mm.ii. secondo le modalità e gli effetti stabiliti dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 e ss.mm.ii.. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'Agente della Entrate-Riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
9. In caso di irregolarità del DURC dell'Appaltatore o del suo subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL ovvero alla Cassa Edile, la Stazione Appaltante:
 - a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'Appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
 - b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del Certificato di Pagamento di cui al comma 3, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 52, comma 2.
10. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita e diffida per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della diffida. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata formalmente e motivatamente contestata la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del Certificato di Pagamento di cui al comma 3, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 3.
11. Si applica l'art. 17-*ter* del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e ss.mm.ii. come introdotto dall'art. 1, comma 629 lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e ss.mm.ii. con conseguente versamento dell'I.V.A. sulle fatture a cura dell'Istituto: pertanto, le fatture elettroniche emesse dall'Appaltatore dovranno recare, nel campo "*Esigibilità IVA*", il carattere previsto dalla procedura per indicare la scissione dei pagamenti.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il Conto Finale dei lavori è redatto entro **30** (diconsi **trenta**) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ultimazione, accertata con apposito verbale; esso è sottoscritto dal DL e trasmesso al RUP; col Conto Finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del Certificato ed alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il termine di cui al punto 1 decorrerà dalla data di produzione da parte dell'Appaltatore di tutta la documentazione e delle certificazioni di Legge e/o contrattualmente previste. In caso contrario i termini rimarranno sospesi sino a che l'Appaltatore non avrà ottemperato a tale prescrizione.
3. Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio



di **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione della richiesta; se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, ovvero se lo firma senza confermare le domande già formulate nel Registro di Contabilità, il Conto Finale si assume come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.

4. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 27, comma 2, ed alle eventuali ritenute di cui all'articolo 27, commi 2 e 10, nulla ostando, è pagata entro **30** (diconsi **trenta**) lavorativi decorrenti dalla data di approvazione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale che dovrà essere stilata con le modalità indicate all'art. 27, comma 4.
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato -ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice- alla costituzione di una garanzia bancaria od assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro **24** (diconsi **ventiquattro**) mesi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
8. L'Appaltatore ed il DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
9. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 27, commi 8, 9 e 10.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Si applica il d.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii. come modificato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.
2. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto ovvero a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
3. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai comma precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato di pagamento od il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi **60** (diconsi **sessanta**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Si applica il d.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e ss.mm.ii. come modificato dal d.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o diminuzione, superiori al **10%** (dicesi **dieci per cento/00**) rispetto al prezzo rilevato, con apposito decreto, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento od in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il **10%** (dicesi **dieci per cento/00**), alle seguenti condizioni:
 - a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
 - a.1) somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'**1%** (dicesi **uno per cento/00**) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;



- a.2) eventuali altre somme a disposizione della Stazione Appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
 - a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;
 - a.4) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione Appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;
 - b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante;
 - c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il **10%** (dicesi **dieci per cento/00**) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al predetto decreto ministeriale, nelle quantità accertate dal DL;
 - d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle Parti, accreditando od addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi **60** (diconsi **sessanta**) giorni lavorativi, a cura del DL qualora non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio, a cura del RUP in ogni altro caso.
3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora per cause non imputabili all'Appaltatore la durata dei lavori si protragga fino a superare i **2** (diconsi **due**) anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al **2%** (dicesi **due per cento**), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.
 4. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 ovvero l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall'Appaltatore, con apposita istanza, entro **60** (diconsi **sessanta**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 ed all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma anche nel caso di alienazione o locazione dell'azienda o di un suo ramo; ogni atto contrario è nullo di diritto. Non trova, pertanto, applicazione la cessione legale dei contratti di cui all'art. 2558, comma 1, del codice civile. Nessuna pretesa l'acquirente od il locatario dell'azienda potrà far valere nei confronti della Stazione Appaltante.
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice e della legge 21 febbraio 1991, n. 52 e ss.mm.ii. a condizione che il cessionario sia un istituto bancario od un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo tenuto presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale od in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al Certificato di Pagamento sottoscritto dal RUP.
3. Ai fini dell'opponibilità alla Stazione Appaltante, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al RUP. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, le cessioni dei crediti sono efficaci ed opponibili alla Stazione Appaltante se non rifiutate con comunicazione da notificarsi, da parte del RUP, al cedente ed al cessionario entro **45** (diconsi **quarantacinque**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di notifica della cessione.
4. In ogni caso l'Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
5. In caso di cessione del credito, il cessionario sarà obbligato al rispetto della disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari, dovendo sia indicare CIG e CUP sia utilizzare conti correnti dedicati per i pagamenti in favore dell'Appaltatore.



CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Garanzia provvisoria

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione -con modificazioni- del decreto-Legge 16 luglio 2010, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*" (cosiddetto «*Decreto Semplificazioni*») non è richiesta la costituzione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice.

Art. 35. Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del Codice, è richiesta una garanzia definitiva pari al **10%** (dicesi **dieci per cento/00**) dell'importo contrattuale; se l'aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al **10%** (dicesi **dieci per cento/00**), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il **10%** (dicesi **dieci per cento/00**); se il ribasso è superiore al **20%** (dicesi **venti per cento/00**), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia definitiva può essere prestata nelle seguenti forme:
 - a) assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;
 - b) con bonifico bancario o con assegno circolare intestato alla Stazione Appaltante;
 - c) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante;
 - d) fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii. e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve riportare la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, dell'immediata operatività entro **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei contratti applicativi, nel limite massimo dell'**80%** (dicesi **ottanta per cento/00**) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'Istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale od in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del Codice, la garanzia -per il rimanente ammontare residuo del **20%** (dicesi **venti per cento/00**)- cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi la competente Autorità Giudiziaria Ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se essa, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
7. In caso di RTI o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dal mandatario in nome e per conto di tutti i mandanti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, del Codice.
8. Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 34 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto all'Operatore Economico che segue nella graduatoria finale.
9. La garanzia fideiussoria o le ricevute, in caso di garanzia prestata nelle forme di cui alle lettere b) e c) del comma 2, devono essere prodotte in originale alla Stazione Appaltante prima della sottoscrizione del contratto e devono fare espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito.



Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Si applicano gli artt. 93, comma 7, e 103, comma 1, del Codice in materia di riduzione delle garanzie provvisoria e definitiva.
2. In caso di RTI di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo orizzontale, le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato da **tutte** le imprese in raggruppamento.
3. In caso di RTI di concorrenti o di consorzio ordinario di tipo verticale, le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese raggruppate in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi **12** (diconsi **dodici**) mesi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per singole parti determinate dell'opera, la garanzia cessa solo per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica ed indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Appaltatore fino ai successivi **2** (diconsi **due**) mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al precitato d.MAP n. 123/2004.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «*Contractors All Risks*» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto, così distinta:
 - partita 1) per le opere oggetto del contratto: **importo del contratto stesso**, al netto degli importi di cui alle partite 2) e 3),
 - partita 2) per le opere preesistenti: **5.000,00 €** (diconsi **cinquemila euro zero centesimi**),
 - partita 3) per demolizioni e sgomberi: **5.000,00 €** (diconsi **cinquemila euro zero centesimi**),
 - b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'Appaltatore.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad **1.000.000,00 €** (dicesi **un milione euro zero centesimi**).
5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, resta stabilito che:
 - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
 - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4 prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle sue imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un RTI od un consorzio ordinario, giusta il regime della responsabilità solidale disciplinato dall'art. 48 del Codice, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di RTI o di consorzi



ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili possono presentare apposite garanzie assicurative "*pro quota*" in relazione ai lavori da esse assunti.



CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

1. Si applica l'art. 106 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e), del Codice sono ammesse modifiche non sostanziali al contratto, come definite al comma 4 dello stesso articolo, per interventi finalizzati:
 - a. a risolvere aspetti di dettaglio,
 - b. al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità.
3. L'importo in aumento relativo alle modifiche di cui al comma 2 nonché ad eventuali lavori in economia non può superare il **10%** (dicesi **dieci per cento/00**) dell'importo originario del Contratto.
4. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del DL recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla Legge o dal regolamento.
5. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore ritenga di essere in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto al DL prima dell'esecuzione della lavorazione oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio della lavorazione oggetto di tali richieste.
6. In caso di variazione dei lavori è sottoscritto un Atto di Sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i costi per eventuali lavori in economia che si rendano necessario eseguire per interventi di limitata entità.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, l'adeguamento del PSC di cui all'articolo 43 con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 44, nonché l'adeguamento dei Piani Operativi di cui all'articolo 45.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendano necessarie varianti che possano pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano gli importi di cui all'art. 106, comma 4, del Codice, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.
2. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del **10%** (dicesi **dieci per cento/00**) dei lavori non eseguiti, fino alla concorrenza dei **4/5** (diconsi **quattro quinti**) dell'importo del contratto originario.
3. I titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione Appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 53, commi 4 e 6, per quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 2.
2. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, non siano presenti prezzi applicabili per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento utilizzando i prezzi di riferimento di seguito specificati:
 - a. **Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia, redatto dall' Area politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, ultima edizione vigente;**
 - b. **Prezziario "Prezzi informativi dell'edilizia -Impianti tecnologici", edito dalla Dei Tipografia del Genio Civile - Roma, ultima edizione vigente.**



Non saranno riconosciute maggiorazioni di natura discrezionale ai predetti prezzi unitari (in base ad eventuali possibili valutazioni responsabili del DL e/o del RUP e/o dei progettisti), fatta eccezione per quanto previsto all'art. 2 punto 1. lettera c), e quindi non saranno ad esempio riconosciuti incrementi per:

- lavori da eseguire in edifici occupati, nei quali si rende necessario provvedere a movimentazioni di suppellettili ed arredi e/o adottare accorgimenti particolari finalizzati ad evitare l'interruzione dell'attività lavorativa dell'Ente usuario;
- lavori da eseguire su edifici di pregio architettonico e/o vincolati oppure ubicati in centri storici od in zone con accesso disagiato per gli automezzi;
- lavori da eseguire all'interno di zone ove devono essere assicurate particolari limitazioni e/o misure di sicurezza e controllo per l'accesso delle maestranze ed operatori;
- qualsiasi altra particolare condizione in cui possano svolgersi i lavori,

anche qualora la possibilità di applicazione di tali maggiorazioni sia prevista dai predetti listini e -come detto- sia affidata alle valutazioni responsabili e discrezionali del DL o dei progettisti delle opere.

I prezziari richiamati sono indicati in ordine decrescente di utilizzo; il listino sub (b) verrà dunque utilizzato solo nel caso in cui la voce ricercata non sia stata riscontrata nel listino sub (a).

3. Ove la voce non sia presente su nessuno dei due listini, si procederà alla specifica analisi del prezzo utilizzando le voci elementari componenti presenti nei due listini secondo l'ordine di priorità già indicato.



CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'Allegato XVII al TUSL, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta ovvero, in assenza di questa, entro **30** (dici **trenta**) giorni naturali consecutivi decorrenti dall'aggiudicazione e -comunque- prima della redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi vengano consegnati in via di urgenza nelle more della stipula del contratto:
 - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alla competente Cassa Edile;
 - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai propri lavoratori dipendenti;
 - c) ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA, del numero REA;
 - d) i dati necessari ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC da parte della Stazione Appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni:
 - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
 - la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
 - per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
 - per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
 - per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
 - e) il proprio Documento di Valutazione dei Rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del TUSL;
 - g) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all' articolo 14 del TUSL;
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo ed i recapiti:
 - a) del proprio Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di cui all'articolo 31 del TUSL;
 - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del TUSL;
 - c) l'accettazione, ove previsto, del PSC di cui all'articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 44;
 - d) il POS di cui all'articolo 45 del TUSL.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
 - a) dall'Appaltatore, comunque organizzato, nonché, per il suo tramite, dai suoi subappaltatori;
 - b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, qualora il consorzio intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
 - c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori, qualora il consorzio sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
 - d) da tutte le imprese in RTI, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, qualora l'Appaltatore sia un RTI di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), del Codice. L'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1 lettera i), del TUSL è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
 - e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio. Qualora l'Appaltatore sia un consorzio ordinario di cui



all'art. 45, comma 2 lettera e), del Codice, l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del TUSL è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.
4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del TUSL.
 5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice oppure un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.
 6. L'Appaltatore è tenuto a comunicare il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere che dovrà essere qualificato per il ruolo da svolgere. Il Direttore Tecnico di cantiere è incaricato dell'organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere e mantiene i rapporti con il DL e con i funzionari degli Organi di Vigilanza per le comunicazioni inerenti al cantiere. A tal fine dovrà essere reperibile tramite telefono il cui numero, sempre aggiornato, dovrà essere comunicato al DL. Il Direttore Tecnico di cantiere dovrà conservare e mettere a disposizione delle Autorità competenti i documenti per cui sussiste obbligo di legge di tenuta in cantiere. In modo particolare dovranno essere disponibili ed in buono stato copie o originali di:
 - Piani Operativi di Sicurezza;
 - Registro degli Infortuni vidimato dall'ASL;
 - Registro delle Presenze.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere

1. Anche ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del TUSL, l'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del TUSL e all'Allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
 - b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza ed igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del TUSL e degli Allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI allo stesso decreto;
 - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
 - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento locale di Igiene, per quanto attiene alla gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «*incident and injury free*».
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. PSC - Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. Laddove dovessero verificarsi le condizioni di cui all'art. 90 del TUSL (presenza di più imprese anche non contemporanee conseguenti al subappalto di parte delle opere), la Stazione Appaltante provvederà a redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il PSC predisposto dal CSE e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del TUSL, in conformità all'Allegato XV, punti 1 e 2, al citato TUSL, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1 lettera b), del presente CSA.
3. L'obbligo di cui al comma 2 è esteso altresì:
 - a) alle eventuali modifiche ed integrazioni disposte autonomamente dal CSE in seguito a sostanziali variazioni delle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
 - b) alle eventuali modifiche ed integrazioni approvate o accettate dal CSE ai sensi dell'articolo 44.
4. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 3, lettera a), costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all'articolo 16 e nelle more degli stessi adempimenti:



- a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 15;
- b) qualora i lavori non possano utilmente proseguire si provvede a sospensione de alla successiva ripresa dei lavori ai sensi dell'art. 18.

Art. 44. Modifiche ed integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento

1. L'Appaltatore può presentare al CSE una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei Rappresentanti per la Sicurezza dei propri Lavoratori o a rilievi da parte degli Organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento ovvero il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per l'Appaltatore.
3. Qualora entro il termine di **5** (diconsi **cinque**) giorni lavorativi decorrenti dalla data di presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri **5** (diconsi **cinque**) giorni lavorativi, il CSE non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni ed integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento ovvero adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento ovvero adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate. ualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Appaltatore, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. POS - Piano Operativo di Sicurezza

1. L'Appaltatore, prima della stipula del contratto e della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al DL o, se nominato, al CSE un Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1 lettera h), del TUSL e del punto 3.2 dell'Allegato XV al predetto decreto, comprende il Documento di Valutazione dei Rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato TUSL, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle proprie imprese subappaltatrici di cui all' articolo 47, comma 4 lettera d) sub 2), del presente CSA, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 41, comma 4.
3. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 43.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-*bis*, del TUSL, il POS non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato TUSL.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del TUSL, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 nonché agli Allegati da XVI a XXV dello stesso TUSL.
2. I Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformità all'Allegato XV al TUSL, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e comunque periodicamente,



a richiesta della Stazione Appaltante o del CSE, l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall'Appaltatore. In caso di RTI o di consorzio ordinario di imprese, detto obbligo incombe al mandatario; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

4. Il PSC, se redatto, ed il POS formano parte integrante del Contratto. Le gravi o ripetute violazioni dei Piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14 terzo periodo, del Codice, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i propri subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza.



CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto e distacco di manodopera

1. Si applica l'art. 105 del Codice; i lavori possono essere subappalti nel limite massimo del 30% (dicesi **trenta per cento/00**) dell'importo complessivo del Contratto.
2. L'affidamento in subappalto od in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni equivale a dichiarazione esplicita di non voler ricorrere al subappalto che -quindi- non potrà essere autorizzato nel corso dell'appalto;
 - b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
 - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno **20** (diconsì **venti**) giorni naturali consecutivi antecedenti la data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, a pena del rigetto dell'istanza ovvero di revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
 - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal POS ovvero dal PSC di cui al punto 4 dell'Allegato XV al TUSL;
 - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell' articolo 3, commi 1 e 9, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
 - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di RTI, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
 - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria ed all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
 - 2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
 - 3) le informazioni di cui all'articolo 41, comma 1 lettera d), relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.; a tale scopo:
 - 1) la condizione è accertata mediante acquisizione dell'informazione antimafia, ove prevista per legge, acquisita dalla competente Prefettura ai sensi dell'articolo 99, comma 2-*bis*, del Codice Antimafia oppure, in alternativa, l'Appaltatore può produrre alla Stazione Appaltante l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del predetto Codice Antimafia;
 - 2) il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni ostative indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato Codice Antimafia.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere sempre autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:
 - a) l'autorizzazione è rilasciata entro **30** (diconsì **trenta**) giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di **30** (diconsì **trenta**) giorni lavorativi, ove ricorrano giustificati motivi;
 - b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono comunque verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto;



- c) per i subappalti od i cottimi di importo inferiore al **2%** (dicesi **due per cento/00**) dell'importo contrattuale, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a **15** (diconsi **quindici**) giorni lavorativi.
4. L'affidamento di lavori in subappalto od in cottimo comporta i seguenti obblighi:
- ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del Codice, l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al **20%** (dicesi **venti per cento/00**);
 - se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, apprestamenti, impianti od altre attività di cui al punto 4 dell'Allegato XV al TUSL (costi della sicurezza), i relativi oneri sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, per il tramite del DL e sentito il CSE, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;
 - le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - le imprese subappaltatrici, per il tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;
 - copia del proprio POS di cui all'Allegato XV del TUSL in coerenza con i Piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente CSA. In alternativa, le imprese subappaltatrici possono presentare una dichiarazione di impegno al rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza impartite dalla Stazione Appaltante e dall'Appaltatore.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai RTI ed alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto: pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Ai sensi dell'art. 105 del Codice costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al **2%** (dicesi **due per cento/00**) dell'importo delle prestazioni affidate e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al **50%** (dicesi **cinquanta per cento/00**) dell'importo del contratto di subappalto. L'Affidatario comunica alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso di esecuzione del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.
8. Qualora l'Appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e ss.mm.ii. (**distacco di manodopera**) dovrà trasmettere, almeno **20** (diconsi **venti**) giorni naturali consecutivi antecedenti la data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono ancora vigenti al momento di presentazione della richiesta di autorizzazione e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
9. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice. La Stazione Appaltante, entro **15** (diconsi **quindici**) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.



Art. 48. Responsabilità in materia di subappalto

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei propri subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il DL, il CSE ed il RUP provvedono a verificare, ognuno per quanto di propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139 convertito -con modificazioni- dalla legge 28 giugno 1995, n. 246.
4. Ai subappaltatori, ai sub-affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate sub-appalto, si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di riconoscimento.
5. Nel caso in cui il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione Appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza ovvero di inidoneità di queste la Stazione Appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. Nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice, la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore od al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.
2. Ove non ricorrano le condizioni di cui al paragrafo che precede, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore ed i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del Codice, all'Appaltatore che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro **20** (diconsi **venti**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del relativo pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da egli corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
3. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'Appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
 - a) alla trasmissione alla Stazione Appaltante dei dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC con le modalità di cui all'articolo 41, comma 1 lettera d), qualora modificati rispetto al DURC precedente;
 - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - c) alle limitazioni di cui agli articoli 52, commi 2 e 3.
4. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro **10** (diconsi **dieci**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della diffida scritta ed, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non vi provveda.
5. La documentazione contabile di cui al comma 2 deve dare atto separatamente degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore.



CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario e transazione

1. Si applicano gli articoli da 205 a 209 del Codice.
2. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere dal sessantesimo giorno naturale consecutivo a far tempo dalla data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione Appaltante, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
3. La procedura di cui al comma 6 dell'articolo 205 Codice può essere esperita anche per le controversie inerenti all'interpretazione del Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questi richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 50 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di **Bari** ed è esclusa la competenza arbitrale sotto qualsiasi forma.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio ed alla loro imputabilità alle Parti, in relazione agli importi accertati, al numero ed alla complessità delle questioni.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le Leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché di tutti gli atti normativi eventualmente entrati in vigore nel corso dei lavori, ed in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli Accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e ciò indipendentemente dalla natura industriale ovvero artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Contratto Collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori, rilevata da un DURC negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione Appaltante provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti Istituti, in luogo dell'Appaltatore e dei di lui subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 9, e 28, comma 9, del presente CSA.
3. In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 10, e 28, comma 9, del presente CSA.



4. In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Appaltatore e ai suoi subappaltatori copia del Libro Unico del Lavoro di cui all'articolo 39 della legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm.ii. e possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne l'effettiva iscrizione nel predetto Libro Unico del Lavoro dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1 lettera u), 20, comma 3, e 26, comma 8, del TUSL, nonché dell'articolo 5, comma 1 primo periodo, della precitata legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del Datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai suoi subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri ed il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio ed in tali casi la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1 secondo periodo, della richiamata legge n. 136/2010.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 comporta l'applicazione, in capo al Datore di lavoro, della sanzione amministrativa da **100,00 €** (diconsi **cento euro zero centesimi**) a **500,00 €** (diconsi **cinque cento euro zero centesimi**) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da **50,00 €** (diconsi **cinquanta euro zero centesimi**) a **300,00 €** (diconsi **tre cento euro zero centesimi**). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e ss.mm.ii..
8. Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti ai sensi degli articoli 27, comma 8 lettera a), 28, comma 8, 41, comma 1 lettera d), 47, comma 32 lettera c) numero 3), e 49, comma 2 lettera a), qualora tra la stipula del contratto ed il primo Stato di Avanzamento dei Lavori di cui all'articolo 27, o tra due successivi Stati di Avanzamento dei Lavori, intercorra un periodo superiore a **180** (diconsi **centottanta**) giorni naturali consecutivi, la Stazione Appaltante acquisisce il DURC relativo all'Appaltatore ed ai subappaltatori entro i **30** (diconsi **trenta**) giorni naturali consecutivi successivi alla scadenza dei predetti 180 giorni.

Art. 53. Risoluzione del contratto. Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. In caso di grave inadempimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto ed azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 108, 109 e 110 del Codice.
2. Costituiscono causa di risoluzione immediata del Contratto, comunicata all'Appaltatore mediante lettera raccomandata o Posta Elettronica Certificata, con messa in mora di **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi, senza necessità di ulteriori adempimenti, i seguenti casi:
 - a) qualora risulti in qualunque momento della procedura che l'Appaltatore si trova, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice ovvero in uno dei casi di cui all'art. 108 del Codice;
 - b) inadempimento alle disposizioni del DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - d) inadempimento accertato alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
 - f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto, distacco di manodopera non autorizzato;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell'opera;



- i) su proposta motivata del CSE ai sensi dell'articolo 92, comma 1 lettera e), del TUSL per il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al TUSL ovvero ai Piani di Sicurezza di cui agli articoli 42 e 44, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal DL, dal RUP o dal CSE stesso;
 - l) azioni od omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell' INPS o dell'ASL, oppure del personale ispettivo degli Organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del TUSL;
 - m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo 64, comma 5, del presente CSA;
 - n) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del TUSL ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato TUSL;
 - o) perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell'articolo 108 del Codice;
 - p) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, come risultante dal Casellario informatico tenuto da ANAC;
 - q) ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione della penale in misura superiore al 10% (dicesi **dieci per cento/00**) dell'importo del Contratto;
 - r) ritardo nell'avvio dell'esecuzione dei lavori senza giustificato motivo.
2. Il Contratto è altresì risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 primo periodo, della precitata legge n. 136/2010, in caso di assenza, nel Contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.
 3. Il Contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione e che rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del Contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del **10%** (dicesi **dieci per cento/00**) dell'importo pari alla differenza fra i **4/5** (diconsi **quattro quinti**) dell'importo del Contratto e l'importo dei i lavori eseguiti.
 4. In caso di emissione del DURC dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il RUP -acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal DL- contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di invio della diffida per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o di inidoneità di queste, il RUP propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del Contratto.
 5. Nei casi di risoluzione del Contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'Ordine di Servizio inviato a mezzo PEC, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.
 6. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il DL e l'Appaltatore od un suo rappresentante oppure -in mancanza di questi- alla presenza di due testimoni estranei all'Ufficio di Direzione dei Lavori, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché -nel caso di esecuzione d'ufficio- all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo ed alla determinazione del relativo costo.
 7. Nei casi di risoluzione del Contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:
 - a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'articolo 110 del Codice ovvero, in caso di indisponibilità di altra impresa, ponendo a base d'asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell'ordinamento vigente, l'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare Atto di Sottomissione o comunque approvate od accettate dalle Parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:



- 1) l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza tra l'importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- 2) l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal Contratto originario.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva.

8. Nel caso l'Appaltatore sia un RTI, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al precedente comma 3, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato Codice Antimafia, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del predetto Codice Antimafia non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro **30** (diconsi **trenta**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di comunicazione delle informazioni prefettizie.
9. La risoluzione del Contratto obbliga l'Appaltatore ad effettuare, immediatamente ed in ogni caso alla data specificata nell'apposita comunicazione trasmessa allo stesso Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, la riconsegna dei lavori e l'immissione in possesso, in favore della Stazione Appaltante, dei cantieri nello stato di fatto o di diritto in cui si trovano senza poter opporre alcuna eccezione.
10. In caso di ritardo dell'Appaltatore rispetto alla data fissata dalla Stazione Appaltante per la riconsegna e per la immissione in possesso dei cantieri l'Appaltatore è tenuto al pagamento della penale giornaliera quantificata in **200,00 €** (diconsi **due cento euro zero centesimi**) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
11. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno, la misura giornaliera della penale sarà raddoppiata, fatto sempre salvo il risarcimento del maggiore danno.

Art. 54. Eventuale sopravvenuta inefficacia del Contratto

1. Qualora il Contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'Allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del Processo Amministrativo).
2. Qualora il Contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al CPA.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili ed in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'Allegato 1 al CPA.



CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori ed in seguito a comunicazione dell'Appaltatore il DL redige, entro **7** (diconsi **sette**) giorni lavorativi decorrenti dalla data della comunicazione, il certificato di ultimazione. Entro i successivi **30** (diconsi **trenta**) giorni lavorativi decorrenti dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il DL procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario dell'ultimazione dei lavori, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto ad eliminare a sue esclusive spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 19, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e/o indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dal DL ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente CSA.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al DL le certificazioni ed i collaudi tecnici di cui all'articolo 22, comma 6; in tal caso il DL non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 55, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 27.
6. Non potrà parimenti ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non avrà consegnato al DL i **Formulari Identificativi del Rifiuto (F.I.R.)**, che dovranno essere trasmessi timbrati e firmati dalla discarica/impianto di smaltimento autorizzato, e quant'altro necessario in ossequio a quanto previsto dal **SISTRI (Sistema Integrato per il controllo e la Tracciabilità dei Rifiuti)**. L'assenza del FIR costituisce altresì impedimento esplicito al rilascio dei certificati di pagamento.

Art. 56. Termini per il collaudo

1. Il certificato di collaudo provvisorio sarà emesso entro il termine perentorio di **6** (diconsi **sei**) mesi dalla data del verbale di ultimazione dei lavori. Il certificato ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi **2** (diconsi **due**) anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato di collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale od ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel contratto.
3. L'Appaltatore, ferme restando le garanzie dei materiali posti in opera, garantisce tutte le opere eseguite per un periodo non inferiore a **24** (diconsi **ventiquattro**) mesi successivi alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. In tale periodo l'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, provvedere alla ri-esecuzione delle opere e/o alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio. Resta comunque fermo quanto previsto dal Codice Civile in materia di vizi occulti, i quali dovranno essere denunciati entro **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della loro scoperta.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.



3. L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del DL ovvero del RUP, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente CSA.



CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti dal CGA, dal presente CSA, dal Codice, dal Regolamento, dalle Linee guida ANAC nonché a quanto previsto da tutti i Piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti dal DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto ed a perfetta regola d'arte. L'Appaltatore è tenuto a richiedere al DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
 - b) ogni onere relativo alla formazione del cantiere, ponteggi, recinzioni, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso e quant'altro necessario a garantire la sicurezza del personale addetto ai lavori, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso Istituto appaltante;
 - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa appaltatrice a termini di contratto;
 - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nei lavori, nonché le prove di tenuta per le tubazioni;
 - e) la responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal presente CSA;
 - f) il ricevimento, lo scarico ed il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto ed approvvigionati ovvero eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di Contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore possano essere apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
 - g) la concessione, su richiesta del DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, così come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
 - h) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte e subappaltatori;
 - i) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
 - j) l'esecuzione di opere campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente CSA o sia richiesto dal DL, per ottenere il relativo nulla-osta alla realizzazione delle opere simili, nonché la consegna al DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
 - l) la fornitura e la manutenzione dei cartelli di avviso, dei fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
 - m) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con



divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni ed i modelli avuti in consegna;

- n) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, precisato da parte del DL con Ordine di Servizio e che verrà liquidato in base al solo costo del materiale;
 - o) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
 - p) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
 - q) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - r) il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante;
 - s) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal dPCM del 1 marzo 1991 e ss.mm.ii. in materia di esposizioni ai rumori;
 - t) il completo sgombero del cantiere entro **15** (diconsi **quindici**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del positivo collaudo provvisorio delle opere;
 - u) la richiesta tempestiva dei permessi per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane per eventuali opere oggetto dell'appalto, inclusa la cartellonistica a norma del Codice della Strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere, sobbarcandosene i relativi oneri anche economici;
 - v) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della richiamata legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Comune, Provincia, privati, gestori di servizi a rete ed altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente od indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari nonché a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva ed afferenti al lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore ad opere e/o manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile del **10%** (dicesi **dieci per cento/00**).
- Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al DL entro **5** (diconsi **cinque**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.
- L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
- Appena ricevuta la denuncia, il DL -alla presenza dell' Appaltatore- procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
 - b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
 - c) dell'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
 - d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del DL;



e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore stesso. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 59. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato:
 - a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato, non si presenta;
 - b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostigli dal DL, subito dopo la firma di questi;
 - c) a consegnare al DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti ed ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal DL.
2. L'Appaltatore deve produrre su richiesta del DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione. La documentazione fotografica, a colori ed in formati riproducibili agevolmente, dovrà recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 60. Proprietà dei materiali di demolizione

1. In attuazione dell'articolo 36 del CGA, i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni che il DL riterrà opportuno riutilizzare, nell'ambito dell'appalto od anche presso altri immobili di proprietà o in uso all'Istituto appaltante, devono essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere o nei depositi indicati dallo stesso DL, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli stessi scavi e demolizioni. Tutti i restanti materiali provenienti dalle escavazioni e demolizioni sono ceduti all'Appaltatore che dovrà provvedere a conferirli a discarica. Per tale cessione l'Appaltatore non dovrà corrispondere alcunché in quanto il prezzo convenzionale dei predetti materiali si intende già dedotto in sede di determinazione dei prezzi contrattuali. Si intendono inoltre inclusi nei prezzi offerti per le escavazioni e le demolizioni eventuali maggiori oneri per trasporti e conferimenti di materiali speciali.
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti od ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del CGA, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii..
3. Sono ad esclusivo carico ed a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 maggio 2003, n. 203.
2. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..

Art. 62. Adempimenti dell'Appaltatore in materia di gestione dei rifiuti, inquinamento dei siti ed altri aspetti ambientali

1. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale, di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere,



nell'eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, l'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera ad osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall'esecuzione dei lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per l'ambiente.

2. Qualora nel corso dei lavori emergano o si determinino situazioni di inquinamento dei siti, il DL disporrà la sospensione dei lavori ove essa si renda opportuna, necessaria ovvero imposta dalla Pubblica Autorità, ai fini del tempestivo adempimento agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento e bonifiche dei siti. In tal caso nulla competerà all'Appaltatore salvo una proroga del termine utile contrattuale.
3. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell'Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove l'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero l'aggravamento dei medesimi, oppure l'abbandono di rifiuti siano imputabili alla condotta dell'Appaltatore stesso.
4. L'Appaltatore si impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:
 - a. L'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente un'operazione di trasporto, smaltimento o recupero e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'effettuazione della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla Stazione Appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto, smaltimento o recupero;
 - b. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto a), l'Appaltatore si impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività ed a fornire alla Stazione Appaltante tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero;
 - c. l'eventuale subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell'Appaltatore deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla Stazione Appaltante di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali l'operazione di trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
 - d. L'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla Stazione Appaltante, nel rispetto dei termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal DL.
Più in particolare, l'accatastamento dei rifiuti dovrà avvenire in maniera ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili ed in siti distinti da quelli in cui avviene l'accatastamento del materiale classificato come usato servibile e -comunque- nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa vigente. Inoltre, le attività di prelievo e di trasporto dei rifiuti da parte di soggetti autorizzati per il loro successivo avvio a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro i termini di scadenza consentiti per il deposito temporaneo dei medesimi;
 - e. L'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione Appaltante, entro i termini di legge, una copia della documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare ogni responsabilità del produttore/ detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del FIR). La Stazione Appaltante può trattenere le rate di pagamento in acconto nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente all'obbligo di presentazione della suddetta documentazione ovvero nel caso in cui la documentazione medesima risulti irregolare;
 - f. ove l'Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l'avvio a trasporto, smaltimento o recupero, la Stazione Appaltante avrà facoltà di provvedere a propria cura, detraendo dal corrispettivo dell'appalto una somma pari alle spese sostenute e documentate, salva l'applicazione di ogni altra sanzione normativa.
5. L'Appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa vigente in materia di inquinamento acustico e delle eventuali ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti.
6. L'Appaltatore si impegna ad utilizzare e ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la lubrificazione, dei combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre sostanze pericolose eventualmente necessarie all'effettuazione dei



lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, impartite dalla Stazione Appaltante. L'installazione, nelle aree messe a disposizione dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, cisternette, fusti, latte, ecc.) di tali sostanze a cura dell'Appaltatore, dovrà essere preventivamente richiesto ed espressamente autorizzato dalla Stazione Appaltante, eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l'obbligo del cessionario di effettuare a propria cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, od altre attività ritenute precauzionalmente necessarie dalla Stazione Appaltante ai fini della prevenzione di ogni possibile inquinamento. In ogni caso l'Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o mobili) fuori terra del tipo ispezionabile e conformi alle normative vigenti.

7. L'Appaltatore si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari od utili a ridurre la produzione di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle Autorità competenti.

Art. 63. Custodia del cantiere

1. È a carico ed a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 cm di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del richiamato dMiSE n. 37/2008.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate, è fornito in conformità al modello di cui all'allegato «B».

Art. 65. Tracciabilità dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della precitata legge n. 136/2010, gli Operatori Economici titolari dell'appalto, nonché i suoi subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro **7** (diconsi **sette**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto oppure entro **7** (diconsi **sette**) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data della loro accensione se successiva, comunicando altresì entro gli stessi termini le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui agli articoli 29 e 30.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
 - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contrattenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
 - b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
 - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi ed istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a **1.500,00 €** (diconsi **mille cinque cento euro zero centesimi**) possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.



4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5.
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della richiamata Legge n. 136/2010:
 - a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-*bis*, della suddetta legge n. 136/2010;
 - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), od ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 53, comma 1 lettera m), del presente CSA.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 66. Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese contrattuali;
 - b) le tasse e gli altri oneri dovuti ad Enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, conferimento a discarica, ecc.) direttamente od indirettamente connessi alla gestione del cantiere ed all'esecuzione dei lavori;
 - c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto;
 - d) il rimborso delle spese di pubblicazione (se prevista) del Bando di Gara e dei relativi Avvisi sui quotidiani ai sensi dell'art. 34, comma 35, del decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito -con modificazioni- dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e ss.mm.ii..
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dalla consegna dei lavori alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Qualora atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinino aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme saranno comunque a carico dell'Appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del CGA.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente od indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. Gli oneri per tasse, diritti e bolli, necessari per le denunce e l'ottenimento delle autorizzazioni, concessioni, permessi, licenze da parte degli Organi competenti e quant'altro a ciò connesso, non espressamente posti a carico dell'Appaltatore nel presente CSA, restano a carico della Stazione Appaltante.
6. Il contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) ai sensi delle vigenti norme in materia. Tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono sempre I.V.A. esclusa.

Art. 67. Conformità agli standard sociali

1. I materiali, le pose in opera ed i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena ed -in ogni caso- in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite
2. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione Appaltante, della conformità ai predetti standard, l'Appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Stazione Appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;



- b) fornire, su richiesta della Stazione Appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard ed i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare ai propri fornitori e sub-fornitori eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Stazione Appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione Appaltante;
 - d) intraprendere ovvero far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione Appaltante, nel caso in cui, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione Appaltante, emerga una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione Appaltante, che le clausole sono rispettate ed a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
3. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012.
4. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione di una penale pari a **200,00 €** (diconsi **due cento euro zero centesimi**), con riferimento a ciascuna singola violazione accertata.



Allegato «B»

CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

COMUNE DI GALATINA (LE)



Amministrazione appaltante:
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
Direzione regionale per la Puglia - Bari

Realizzazione impianto di climatizzazione al primo piano dell'Agencia INPS di Galatina (LE)

Progetto approvato con Determinazione del Direttore regionale n. 0980/...../2020 assunta in data __/__/2020

Progetto esecutivo:

Ing. Giovanni Marraffa (CTR Puglia)

Direzione dei lavori:

Ing. Giovanni Marraffa (CTR Puglia)

Responsabile dei lavori: Dott.Ing. Michele PORCELLI

Coordinatore per la progettazione: _____

Coordinatore per l'esecuzione: _____

Durata stimata in uomini x giorni: Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento: Dott.Ing. Michele PORCELLI (CTR Puglia)

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: 30.285,42 €

ONERI PER LA SICUREZZA: 889,24 €

IMPORTO DEL CONTRATTO: _____ €

Gara esperita in data _____ - Offerta di ribasso del ____ %

Impresa esecutrice: _____

con sede _____

Qualificata per i lavori delle categorie: _____, classifica _____

_____, classifica _____

_____, classifica _____

Direttore Tecnico del cantiere: _____

Subappaltatori:	per i lavori di		Importo dei lavori subappaltati (€)
	categoria	descrizione	

Intervento finanziato con fondi propri del bilancio INPS

Inizio dei lavori _____, con fine lavori prevista per il _____

Prorogato il _____, con fine lavori prevista per il _____

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso il Coordinamento Tecnico Edilizio INPS - Bari